Sandro Pertini
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO: provvedimento a contrarre per l'affidamento a soggetti privati accreditati del servizio di i*nclusione scolastica a favore di studenti e studentesse con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito*

PREMESSO

- che le misure e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) sono disciplinati dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006, n. 5) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. che disciplina gli interventi per promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare loro la piena partecipazione alle attività scolastiche;

- che la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione – assegna annualmente agli istituti le risorse finanziarie per concretizzare, tramite apposite convenzioni con enti accreditati, il diritto all'inclusione degli studenti con BES;

- che in caso di non sufficiente copertura tramite le assegnazioni finanziarie della Provincia, è possibile integrare tali risorse utilizzando anche parte del Fondo qualità della scuola, come previsto dall'articolo 112 della L.P. 5/2006, nonché dall'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2138 del 2 dicembre 2016 *"Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. 1. Quota ordinaria: modalità e criteri per l'individuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e dalle istituzioni formative provinciali"*;

- che con la *determinazione n. 8823 del 12 agosto 2022*, del Servizio Istruzione sono state disposte le assegnazioni finanziarie per i servizi di inclusione scolastica a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, per l'anno 2022 e 2023;

- che con il citato provvedimento dirigenziale e per le finalità ivi indicate è stato assegnato all'Istituto di Formazione Professionale - "Sandro Pertini"- Servizi alla Persona e del Legno - Viale Verona, 141 - Trento (TN), per l'anno scolastico 2022/2023, l'importo complessivo di Euro 89.208,00;

- che il finanziamento concesso è vincolato a scopi specifici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*, la Dirigente scolastica è competente ad adottare la relativa variazione di bilancio- e.f. 2022;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA la nota del Servizio Istruzione del 26.08.2022, prot. n. S167/2022/26.7/588355/DB *"Assegnazioni servizi di inclusione scolastica a favore di studenti e studentesse con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito – anno scolastico 2022/2023. Determinazione n.* 588355 *del 26 agosto 2022"* con la quale vengono comunicati sia il monte ore di facilitazione e di letterato in convenzione da destinare agli alunni con minorazioni sensoriali per l'anno scolastico 2022/2023, sia l'importo assegnato all'istituzione paria:

FACILITAZIONE:

- **settembre – dicembre 2022**: n. 14 settimane per un importo di € 31.752,00
- **gennaio – agosto 2023**: 19 settimane per un importo di € 44.982,00

LETTORATO

- **settembre – dicembre 2022**: n.14 settimane per un importo di € 5.2082,00
- **periodo gennaio – agosto 2023:** 19 settimane per un importo di € 7.182,00

CONSIDERATA la propria determinazione di variazione al bilancio di previsione 2022-2023 n. 70 del 14 settembre 2022

CONSIDERATA la nota del Dipartimento istruzione e cultura prot. D335/2019/517881/FM/sp del 22 agosto 2019, "Affidamento dei servizi a favore di studenti con BES ai sensi del Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES (DPP n. 17/124/Leg.8 maggio 2008)" che richiama i contenuti del regolamento provinciale in merito alle modalità di affidamento di questi servizi;

CONSIDERATE le richieste di affidamento del servizio presentate da soggetti accreditati che erogano servizi a favore di studenti con BES e sono iscritti nel registro provinciale previsto dal Regolamento;

CONSIDERATO

- che la procedura prevista dall'articolo 15, comma 2, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17/124/Leg., come richiamata dalla nota del Dipartimento sopra citata, trova piena attuazione per tutte le domande pervenute, cioè entro tempi compatibili con la programmazione e organizzazione dei servizi in oggetto;
- che il comma 3 dell'art. 15 prevede che "l'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), e tale è consentito
  - a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti;
  - b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento, ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche ad un soggetto non accreditato";

CONSIDERATA la disponibilità dei seguenti soggetti accreditati a fornire il servizio per l'anno scolastico 2022/2023 a favore degli alunni con BES frequentanti l'Istituto:

- **ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE –** con sede in Trento, via della Malvasia n.15., Cod. Fisc. e P.Iva 02085130223, in persona del legale rappresentante Lorenzo Andreatta, quale ente affidatario;

- **ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI** – ONLUS con sede in Trento, via Piave 106, Cod. Fisc. 04928591009 Part. Iva 06960941000, rappresentata da Brunella Grigolli, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'ENS sezione di Trento, quale ente affidatatrio;

CONSIDERATO

- che i soggetti accreditati **ABILNOVA Cooperativa sociale** ed **ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI,** hanno già svolto negli anni scolastici precedenti in maniera puntuale, professionale e altamente qualificata il loro servizio e che possono assicurare anche per l'a.s. 2022/2023 la continuità educativa agli alunni seguiti nell'anno scolastico 2021/2022 mettendo a disposizione lo stesso personale e salvaguardando le relazioni significative instaurate tra studenti con minoranze visive/sensoriali;

- che l'articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 3, del DPP 8 maggio 2008, n. 17-/Leg. prevedono la possibilità di affidamento diretto del servizio secondo modalità non discriminatorie. Per fare questosi è tenuto conto, tra l'altro, dell'interesse pubblico della prevenzione di situazioni di difficoltà e di consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con BES che è prescritto e disciplinato dalle norme previste dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola e dal relativo regolamento di attuazione e che la medesima legge provinciale all'articolo 86, comma 3, prevede "l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente". Questa normativa provinciale designa l'istituzione scolastica quale principale attore responsabile della concreta attuazione degli interventi a favore degli studenti con BES, rimarcando in più occasioni l'onere gravante sulla stessa di porre in essere misure personalizzate e specifiche, suffragata da un'analisi delle situazioni concrete che sono chiamate a gestire. Rientra nell'ambito della scelta della misura idonea, sulla scorta del parere di soggetti competenti, anche l'optare per la continuità di tutti gli elementi della misura già adottata ed in primis per la continuità della relazione significativa che si instaura tra gli studenti con BES ed i propri educatori, nonché dalla tipologia di servizio e dalle competenze garantite dal personale specializzato a questo designato. In particolare, la relazione che si instaura tra studenti con BES e i propri educatori costituisce essa stessa il principale strumento di ausilio per l'inclusione degli studenti stessi: l'educatore assurge a guida in un contesto, quale è quello della classe e delle attività laboratori ali specifiche, impegnativo per ogni studente e in particolar modo per gli studenti con BES per i quali la frequente sostituzione degli educatori rappresenta un problema non trascurabile. Quest'ultima può costituire un vero e proprio rischio per l'evoluzione del percorso finalizzato alla crescita evolutiva e all'inclusione degli stessi, minandone il successo formativo e i processi di

sviluppo. Tali esigenze in concreto trovano conferma e avvallo nell'esperienza scolastica, nel parere espresso nelle rispettive sedi di competenza dai responsabili BES dell'Istituto, dai consiglidi classe e dall'èquipe socio-sanitaria;

- che all'inizio delle lezioni, al fine di garantire la continuità didattica, i soggetti accreditati: **ABILNOVA Cooperativa sociale** ed **ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI** hanno garantito il servizio, pertanto, andrà riconosciuto ai suddetti operatori il lavoro già svolto;
- che l'assegnazione delle risorse è stata ripartita come di seguito riportato:

SOGGETTO ACCREDITATO	SERVIZIO EROGATO	IMPORTO
ABILINOVA Cooperativa sociale Part.Iva 02085130223	Facilitazione e lettorato	€ 59.472,00
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE **E L'ASSISTENZA DEI SORDI** Part. Iva 06960941000	Facilitazione e lettorato	€ 29.736,00

- che il costo orario per il servizio in convenzione di facilitazione e lettorato a favore degli studenti con minorazioni sensoriali è fissato in € 31,50 omnicomprensivi lordi;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti con i quali si intende andare a contrarre ed effettuate le verifiche preventive degli stessi;

VISTO

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4.2;
- la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento", ed in particolare l'articolo 55, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzione e formative provinciali approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/leg., che vige in quanto compatibile conle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di seguito richiamate;

- le legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato e integrato con D.Lgs 19 aprile 2017, n. 57;
- la nota prot. n. 9267 dd. 1 agosto 2008 del Sevizio Appalti Contratti e Gestioni Generali relativa alla possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale;
- il Regolamento emanato dalla Provincia per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES (art. 74 della L.P. 5/2006) approvato con il D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008 ed in particolare l'articolo 15;

D E T E R M I N A

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intende qui richiamata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 ss.mm.ii. e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., costituendone motivazione;

2. di affidare, il servizio per l'anno scolastico 2022/2023 a favore degli alunni con BES frequentanti l'Istituto ai seguenti soggetti privati accreditati :

- ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE – con sede in Trento, via della Malvasia n.15., Cod. Fisc. e P.Iva 02085130223, in persona del legale rappresentante Lorenzo Andreatta, quale ente affidatario;
- ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS con sede in Trento, via Piave 106, Cod. Fisc. 04928591009 Part. Iva 06960941000, rappresentata da Brunella Grigolli, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'ENS sezione di Trento, quale ente affidatario;

3. che il costo del servizio in convenzione di facilitazione e lettorato a favore degli studenti con minorazioni sensoriali, viene così ripartito:

di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3, coerentemente con l'esigibilità, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 118/2011 e relativa allegato 4/2;

CAPITOLO	SOGGETTO ACCREDITATO	SERVIZIO EROGATO	PERIODO	IMPORTO	ESIGIBILTA'	CIG
406030	**ABILNOVA Cooperativa sociale**	Facilitazione e lettorato	Settembre – Dicembre 2022	25.262,00	2022	SIMOG 9425969BAE
		Facilitazione e lettorato	Gennaio – Agosto 2023	34.281,00	2023	
406030	**Ente Nazionale Sordi**	Facilitazione e lettorato	Settembre – Dicembre 2022	12.631,00	2022	CIG Z5C37D3549
		Facilitazione e lettorato	Gennaio – Agosto 2023	17.104,50	2023	

4. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
- reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ssa Maria Rita Magistro

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cu all'art. 56 della L.P. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa Francesca Vigliotti)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).